



Repertorio n.477

del 28 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Contratto per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque al R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (capogruppo – mandataria) – N.&C. S.r.l. (mandante).

CIG: 6280670CD5.

Il giorno 28 dicembre duemilasedici (28/12/2016), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Maria Rita Corsetti, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

- a) CRISTIANO CAMPONI, nato a Roma [redacted] 14 aprile 1973 e domiciliato ove appreso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco Scaldaferrì notaio in Roma;
- b) ANTONIO DELLI GATTI, nato ad [redacted] il 22 aprile 1973, identificato con carta di identità n. [redacted] rilasciata dal comune di [redacted] il 16/01/2012, procuratore con potere di firma conferito con atto del 28 giugno 2016 iscritto al n. 93772 di repertorio dell'Avv. [redacted] Notaio in Roma, che interviene per conto di Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A., di seguito denominata Società, con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia n.56 – C.F. n.00967720285, P.IVA n.05724831002, quale

impresa Mandataria capogruppo, con una società mandante, la N.&C. S.r.l., con sede legale in ^{VEGLIE} (Lecce), via Bosco sn. – codice fiscale e partita iva n.01324400751, di seguito denominata Società, del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese;

giusta procura per il mandato speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal notaio avv. [REDACTED] [REDACTED] in data 28 settembre 2016 - Raccolta n.38260 – Repertorio n.94098 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28 detti al n.27076 Serie IT; (nel seguito per brevità anche "Fornitore").

I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione n.564/DG del 23 giugno 2015 è stato disposto, tra l'altro:

- di autorizzare l'avvio della procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico ed amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica ed applicativa per un importo quinquennale a base di gara di euro 7.000.000,00 IVA esclusa, + euro 1.200,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso – importo complessivo euro 8.541.200,00 IVA inclusa;
- di approvare gli atti di gara allegati allo stesso provvedimento aziendale che ne vengono a costituire parte integrante e sostanziale:
 1. bando di gara nella versione integrale (GURI E GUCE);
 2. estratto del Bando di gara;
 3. Capitolato Tecnico con relativi allegati;
 4. Disciplinare di Gara con relativi allegati;
 5. DUVRI;
 6. Patto d'integrità.

- che il bando della suddetta gara n.8/2015 è stato inoltrato per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il 07 agosto 2015 ID2015-106565, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a serie speciale – Contratti Pubblici

n.96 del 17 agosto 2015 oltre alle ulteriori pubblicazioni previste dall'art.66 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

- che con deliberazione n.777/DG del 21 settembre 2015 è stata posta in essere una rettifica alla deliberazione n.564/DG del 23 giugno 2015, e specificamente è stato disposto di rettificare il bando e di provvedere alla pubblicazione della rettifica nella gazzetta europea nel modo seguente:

- eliminazione del testo errato: “ *la somma degli importi delle forniture sopra indicate, al netto IVA, per prodotti identici o registrati con identica destinazione d’uso relativo ultimo triennio distinto per anno, deve essere non inferiore, in almeno un esercizio, all’ammontare dell’importo annuo a base d’asta*”;
- sostituzione con il testo corretto: “*elenco dei principali servizi oggetto dell’appalto eseguiti nell’ultimo triennio solare, con l’indicazione dell’importo, della durata e del destinatario, di cui almeno un contratto di importo pari a €3.500.000,00 (iva esclusa) nel triennio*”, ed alla pubblicazione della rettifica nella gazzetta europea;

- che con deliberazione n.802/DG del 25 settembre 2015, è stato disposto:

- di prorogare del termine di scadenza prefissato per la presentazione delle offerte, di 30 (trenta) giorni rispetto a quanto stabilito con il Bando n.8/2015 relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico ed amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni 5 (cinque);
- di approvare i “*Bandi allegati in schema allo stesso provvedimento aziendale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale da pubblicare in testo integrale sulla GUCE e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed anche, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio dove avrà luogo la gara, ai sensi degli artt.64e 66 del D. Lgs 12.04.2006 n.163e s.m.i.*”;
- di mantenere aperto ai concorrenti l’accesso libero, diretto e completo, al Capitolato Speciale di Gara e al Disciplinare e a ogni documento complementare per via elettronica, sul portale aziendale

nell'apposita sezione Info e gare per ulteriori 30 giorni rispetto al termine prefissato del 06/10/2015, che viene così definito alle ore 12:00 del 06/11/2015.

- che con deliberazione n.21/DG del 21 gennaio 2016, è stata nominata la commissione esaminatrice delle offerte afferenti alla procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico ed amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni 5 (cinque);
- che con deliberazione aziendale n.485/DG del 23 giugno 2016, avente ad oggetto: “Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ad evidenza pubblica –bando n.8/2015- per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque, al costituendo R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – N&C S.r.l. Importo complessivo €.6.020.000,00 IVA esclusa CIG n.6280670CD5” è stato disposto:

- di approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata con deliberazione n.21/DG del 21.01/2016;
- di aggiudicare in via definitiva, ai sensi degli artt.55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la gara ad evidenza pubblica, di cui al bando n.8/2015, avente ad oggetto forniture/servizi per il “rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque” (CIG n .6280670CD5) al Costituendo R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (capogruppo-mandatario) – N.&C. S.r.l.(mandante), così come da offerta tecnico economica cig.6280670CD5 del 5/11/2015 per un importo complessivo pari ad €.6.020.000,00 IVA esclusa presentata dal Raggruppamento Temporaneo D’Impresa medesimo in sede di gara, alle condizioni previste dal bando di gara e prendendo atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art.11 comma 8 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all’art.11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (stand still), di



notificare ai sensi dell'art.79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la presente aggiudicazione all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti;

- di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente, o comunque il responsabile dell'unità organizzativa afferente al sistema informatico aziendale, attualmente denominata U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche;
- di individuare il Direttore dell'esecuzione del contratto con successivo provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione della delibera nel sito web istituzionale – sezione “Amministrazione Trasparente” – ai sensi della Legge n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013 e della Circolare n.2 del Dip. Funzione Pubblica.

- che l'esito della suddetta gara, di cui al bando n.8/2015, è stato inoltrato per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avvenuta il 09 agosto 2016 ID2016-103587, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a serie speciale – Contratti Pubblici n.94 del 17 agosto 2016;

- che in data 28/11/2016, ai sensi dell'art.86, comma 2 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159, è stata posta in essere una nuova richiesta di Informazione Antimafia per la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., a seguito della comunicazione di modifica della compagine societaria.

- che in data 29/11/2016 ai sensi dell'art.85, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159, è stata posta in essere una richiesta di Informazione Antimafia per la Società N.&C. S.r.l.,

- che l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata con nota protocollo n.25093/2016 del 21.09.2016, ha trasmesso alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., nella sua qualità di Capogruppo – mandataria del R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.– N.&C. S.r.l., la Lettera di Affidamento avente ad oggetto: “ Affidamento della procedura aperta per il rifacimento del Sistema Informatico Aziendale Integrato per la gestione del Governo Clinico ed Amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque.- CIG 6280670CD5. Bando di gara n.8/2015. Importo complessivo €6.020.000,00 IVA esclusa. Richiesta documenti

necessari alla stipula del contratto; anticipo parziale di fornitura”. In cui tra l’altro viene comunicato quanto segue: “Si fa presente che l’ipotesi di subappalto dichiarata in sede di offerta, non potrà essere accolta da questa Azienda Ospedaliera in quanto non sussiste la condizione prevista dal comma 2 punto 1 art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nonché dall’art.15 del Disciplinare di gara”, sottoscritta dalla Società con espressa accettazione delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera a) ed alla lettera b), e acquisita al protocollo generale con n.26448/2016 del 04/10/2016;

- che con deliberazione n.1062/DG del 27.12.2016, avente ad oggetto “Nomina dei Direttori Esecuzione del Contratto, ripartizione dell’impegno di spesa annuale della procedura aperta ad evidenza pubblica –bando n.8/2015- per il “rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque”, al Costituendo R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – N.&C. S.r.l. Importo complessivo €6.020.000,00 IVA ESCLUSA. CIG N.6280670CD5”, tra l’altro, è stata disposta la nomina dei Direttori dell’Esecuzione;

- che il Responsabile della U.O.S.D. Sviluppo Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche ha trasmesso, con prot. n.34881/2016 del 15.12.2016, una nota firmata in modalità digitale, con la quale ha rappresentato la necessità di procedere con urgenza alla stipula del presente contratto;

- che la Società Engineering Ingegneria Informatica, ha trasmesso una nota acquisita al protocollo generale dell’Azienda con n.35685/2016 del 22.12.2016, con la quale comunica la nomina dell’ingegnere MARIO D’ORAZIO, quale Referente progettuale, trasmettendo in allegato il curriculum vitae sottoscritto dallo stesso;

- che la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in qualità di capogruppo-mandataria del R.T.I., con nota prot. RM157/2016 del 21.12.2016, acquisita al protocollo dell’Azienda con n.36143/2016 del 28.12.2016, e firmata per accettazione dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.12.2016, ha richiesto l’autorizzazione a



subappaltare nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art.118 D.Lgs. 163/2006, i seguenti servizi alle ditte rispettivamente indicate:

- INVENTARIO FISICO DEI CESPITI AZIENDALI (§3.1.6.2 Relazione Tecnica) alla società GFX S.r.l., con sede in Roma, via G.F. Ingrassia,15;
- SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA – TECNICO APPLICATIVO AREA DWH (§4.3.2.7 Relazione Tecnica) alla società TECHOVER S.r.l. a Socio Unico con sede in Roma, viale Bruno Buozzi,59;

- che nella stessa citata nota prot. n.36143/2016 viene formulato “Si precisa che per tutte le sopra citate Aziende, Engineering si è preoccupata di verificare l'idoneità tecnico-professionale ed il possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione”;

- che, in forza dell'art. 11, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 163/2006 (applicabili razione temporis), in considerazione della prossima data di scadenza (31.12.2016) del precedente affidamento, al fine di assicurare la continuità del servizio, sussistono i presupposti di legge per disporre l'esecuzione in regime d'urgenza del servizio, con decorrenza immediata;

- che, al riguardo, risulta peraltro ampiamente decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006;

- che, al contempo, nella fattispecie, “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”, così come previsto dall'anzidetto comma 10, ultimo periodo;

- visto altresì, l'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, in base al quale “L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento”;

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in data 14 giugno 2016 per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;



- copia della polizza fideiussoria n. 2136901, quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di Euro 421.400,00 rilasciato da (COFACE) Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterior S.A. Agenzia di Roma I – C.A.P.00192 via Boezio,14, a favore della RTI Engineering Ingegneria Informatica SPA (CAPOGRUPPO-MANDATARIA) "N.&C. SRL " (MANDANTE) VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 56 00185 ROMA, per il periodo 04.08.2016 al 04.10.2021 ridotto del 50% per possesso da parte di entrambe le Società di idonea certificazione di qualità ISO 9001:2008;
- copia della citata procura di cui al Repertorio n. 93772 dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Notaio in Roma, conferita in data 28 giugno 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente contratto viene stipulato in via d'urgenza, decorsi 15 giorni dalla richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art.92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, pertanto il presente contratto si intende risolto di diritto qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al successivo articolo 20 del presente contratto.

ART. 2 Oggetto

L'Azienda, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida al Fornitore il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

L'importo complessivo è fissato in Euro 6.020.000,00 IVA ESCLUSA.

ART. 3 Quadro normativo



1. Il Fornitore si impegna ed obbliga ad assicurare il servizio di cui all'art. 2 con l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella lettera di affidamento prot. Azienda n. 25093/2016 del 21.09.2016.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è regolata:

a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni regolamentari dell'Azienda di cui il Fornitore dichiara di avere conoscenza;

c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e da altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.

3. Il presente contratto è stipulato nel rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 159/2011 con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 90 e ss.

ART. 4

Documentazione allegata

1. La documentazione elencata costituisce parte integrante e efficace del presente atto:

- Nota del Responsabile della U.O.S.D. Sviluppo Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, trasmessa con prot. n.34881/2016 del 15.12.2016, firmata in modalità digitale, con la quale ha rappresentato la necessità di procedere con urgenza alla stipula del presente contratto (composta da n.1 foglio) (Allegato A).

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari Generali:

- deliberazione n.564/DG del 23 giugno 2015, con la quale sono stati approvati gli atti di gara allegati allo stesso provvedimento aziendale che ne vengono a costituire parte integrante e sostanziale e specificamente: il bando di gara nella versione integrale, l'estratto del Bando di gara, il Capitolato Tecnico con relativi allegati, il Disciplinare di Gara con relativi allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;

- deliberazione n.777/DG del 21 settembre 2015;



- deliberazione n.802/DG del 25 settembre 2015;
- deliberazione n.21/DG del 21 gennaio 2016;
- deliberazione n.485/DG del 23 giugno 2016
- deliberazione n.1062/DG del 27.12.2016.

3. Si intendono parimenti quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la U.O.S.D Sviluppo Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, i seguenti documenti:

- la lettera di affidamento trasmessa con nota protocollo n.25093/2016 del 21.09.2016 e sottoscritta dalla Società mandataria con espressa accettazione delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera a) ed alla lettera b), e acquisita al protocollo generale con n.26448/2016 del 04.10/2016;
- Il Bando di Gara nella versione integrale;
- il Disciplinare di Gara con relativi allegati;
- il Capitolato Tecnico con relativi allegati;
- la Relazione Tecnica;
- la Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati, resa anche ai sensi del DPR 445/2000, dai Legali Rappresentanti delle Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e N.&C. S.r.l., in data 05 novembre 2015;
- la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui all'articolo 13, copia delle certificazioni di qualità e copia delle polizze assicurative cui all'art. 14;
- nota della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in qualità di capogruppo-mandataria del R.T.I., prot. RM157/2016 del 21.12.2016, acquisita al protocollo dell'Azienda con n.36143/2016 del 28.12.2016, e firmata per accettazione dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.12.2016, con la quale la stessa Società, ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art.118 D.Lgs. 163/2006, i seguenti servizi alle ditte rispettivamente indicate:

- INVENTARIO FISICO DEI CESPITI AZIENDALI (§3.1.6.2 Relazione Tecnica) alla società GFX S.r.l., con sede in Roma, via G.F. Ingrassia,15;

e

a

ly

- SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA – TECNICO APPLICATIVO AREA DWH (§4.3.2.7 Relazione Tecnica) alla società TECHOVER S.r.l. a Socio Unico con sede in Roma, viale Bruno Buozzi,59;

ART. 5

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che le Società costituenti il R.T.I. sono tenute a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

ART. 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Sono carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla corretta esecuzione del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale per tutta la sua durata, fornendo tutto quanto come da offerta, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. L'esecuzione contrattuale dovrà necessariamente essere conforme, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico con i relativi allegati, nella Relazione Tecnica, nella Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati, resa anche ai sensi del DPR 445/2000, dai Legali Rappresentanti delle Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e N.&C. S.r.l., in data 05 novembre 2015 e nella lettera di

ac

9

ly

affidamento trasmessa con nota protocollo n.25093/2016 del 21.09.2016 e sottoscritta dalla Società con espressa accettazione ha delle clausole ivi richiamate di cui alla lettera a) ed alla lettera b), e acquisita al protocollo generale con n.26448/2016 del 04.10.2016. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. La conduzione del progetto è a totale carico del Fornitore che dovrà comunque sottomettersi al controllo da parte dell'Azienda, ed effettuare lo svolgimento delle proprie attività in piena integrazione e coordinamento con le strutture dell'Azienda, i relativi Responsabili, il Coordinatore di progetto ed eventualmente con gli altri Soggetti cooptati dall'Azienda e coinvolti nella realizzazione del progetto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale dell'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, convenendo sia tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

7. Il Fornitore inoltre è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa, regionale o municipale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi.

8. Il Fornitore è direttamente responsabile della regolare esecuzione del servizio e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente per eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dalla medesima o dal suo personale.

ART. 7

Tempi e modalità di espletamento del servizio




1. I tempi e le modalità di espletamento del servizio trovano puntuale riferimento nella Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati, resa anche ai sensi del DPR 445/2000, dai Legali Rappresentanti delle Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e N.&C. S.r.l., in data 05 novembre 2015, nel Capitolato Tecnico con i relativi allegati e nel Disciplinare di Gara con i relativi allegati, che allegati alla deliberazione n.564/DG del 23.06.2015, unitamente agli altri di gara in essa contenuti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della procedura negoziata indetta e presso la U.O.S.D. Affari Generali.

ART. 8
Controllo quali-quantitativo

1. Il controllo quali-quantitativo sugli interventi viene effettuato dal Responsabile del procedimento ing. GIUSEPPE REPOLE attuale dirigente la U.O.S.D. Sviluppo e Gestione incremento delle tecnologie informatiche incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Di qualunque irregolarità, danneggiamento o manomissione, che dovesse verificarsi sugli impianti o sulle apparecchiature oggetto del presente contratto, il Fornitore dovrà darne immediato avviso al responsabile del contratto come individuato al punto precedente.

ART. 9
Fatturazione e pagamenti

1. L'Azienda si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, sulle base dei prezzi indicati nella dichiarazione di offerta economica presentata, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura.
2. La fatturazione avverrà come di seguito dettagliato:
 - le apparecchiature forniture in anticipo (di cui al succitato protocollo n. 25093/2016 del 21.09.2016) verranno fatturate interamente previo collaudo, effettuato secondo le modalità di cui all'art. 11; per ciò che concerne la relative voci "manutenzione" ed "assistenza", la fatturazione avverrà in ragione della quantità



- fornita e in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire alla data di termine contrattuale;
- gli oggetti di fornitura denominati “Personal Computer completi di monitor, tastiera e mouse” e “Sistemi operativi server e PC”, per quanto riguarda l’importo della voce “Fornitura”, verranno fatturati previo collaudo, secondo le modalità di cui all’art. 11, con un’unica soluzione di pagamento, in ragione della quantità fornita secondo un piano temporale viene di seguito dettagliato:
 - anno 2017 1° quadrimestre, n.260
 - anno 2017 2° quadrimestre, n.200
 - anno 2017 3° quadrimestre, n.200
 - anno 2018 1° quadrimestre, n.100
 - anno 2018 2° quadrimestre, n.100
 - anno 2018 3° quadrimestre, n.100
 - anno 2019 1° quadrimestre, n.100
 - anno 2019 2° quadrimestre, n.100
 - anno 2019 3° quadrimestre, n.100
 - l’oggetto di fornitura denominato “Personal Computer completi di monitor, tastiera e mouse”, per quanto riguarda gli importi complessivi delle voci “Assistenza” e “Manutenzione”, verrà fatturato in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire alla data di termine contrattuale;
 - gli oggetti di fornitura che prevedano importi alla voce “Fornitura”, ad eccezione di quanto precedentemente specificato, ovvero le apparecchiature oggetto di anticipo e “Personal Computer completi di monitor, tastiera e mouse”, verranno fatturati in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire alla data di termine contrattuale; tali oggetti sono:
 - Hardware centrale
 - Stampanti laser veloci con materiali di consumo
 - Carrelli medicali
 - Tablet
 - Sistemi di incasso automatico
 - Certificati di firma
 - Marche temporali



- Scanner documentali
 - Etichettatrici stampanti
 - CUP - Radiologia
 - Telemedicina
 - PACS
 - RIS
 - Workflow di archiviazione - Protocollo Informatico e flussi documentali
 - Portale del paziente
 - Emr
 - Gestione contabile, Budget e controllo di gestione
 - Cespiti
 - Repository di Archiviazione Centrale
 - Laboratorio Analisi
 - Anatomia Patologica
 - Laboratorio di Cito morfologia
 - Servizi on-line ai cittadini
- i restanti oggetti di fornitura che non prevedano alcun importo alla voce “Fornitura”, verranno fatturati in rate costanti a partire dalla data di collaudo ed a finire alla data di termine contrattuale; tali oggetti sono:
- Integrazioni
 - Archiviazione sostitutiva - Portale Paziente e MMG
 - Ospedaliero
 - Amministrativo Contabile
 - Human Resources
 - Nefrologia
 - Emodinamica
 - Cardiologia
 - Radioterapia
 - Fisica sanitaria
 - Diabetologia
 - DWH
 - Sistema Informativo Ospedaliero
 - Dossier Sanitario

ly

b a

- Supporto tecnico specialistico
- Gestione applicativa
- Gestione Sistemistica
- Help Desk
- GOVERNO DEI SERVIZI
- Pronto soccorso sistema Gipse
- Trasfusionale sistema Emonet

- La fatturazione previo collaudo si intende con data fattura il primo giorno del mese successivo rispetto alla data di firma del collaudo

3. La fatturazione sarà emessa dalle singole Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, che potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del raggruppamento, previo inoltro da parte dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata dell'Ordine Informatico Aziendale e sarà a canoni trimestrali posticipati omnicomprensivi, con decorrenza dal primo giorno di esercizio del sistema, per un totale di 60 (sessanta) mensilità.

4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sui seguenti conti correnti:

- Per la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

(capogruppo mandataria):



- Per la Società N.&C. S.r.l. (mandante):



5. Rimane inteso che l'Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità delle singole Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

le G

ly

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. Le fatture devono essere indirizzate presso:

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata,
Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.I. n. 04735061006.

7. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro la dicitura del servizio in oggetto, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce, il numero di riferimento dell'Ordine Informatico Aziendale, il numero ed anno dell'atto deliberativo di affidamento, il D.D.T. (quest'ultimo in caso di fornitura di beni), nonché ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, dovranno essere indicati il numero di codice CIG e l'eventuale codice CUP relativi alla presente procedura.

8. La descrizione della fattura dovrà rispettare la ripartizione degli importi così come presentati nell'offerta economica, ossia individuando il costo di ogni singola componente, .

9. L'Azienda si riserva la facoltà di respingere le fatture che perverranno prive, anche in parte, degli elementi indicati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto del presente affidamento, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio di assistenza e di manutenzione del sistema informatico aziendale. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto stesso potrà risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dell'Azienda alla Società capogruppo - mandataria.

11. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA



C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

12. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto.

14. Fatta salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti del Fornitore, la Società che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

ART. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari


1. Le Società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della citata legge n.136/2010 e s.m.i., si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

ART. 11

Modalità di verifiche di buona esecuzione e collaudo

1. Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con ottimi materiali ed in conformità alle prescrizioni del Bando di Gara nella versione integrale, del Disciplinare di Gara con relativi allegati, del Capitolato Tecnico con relativi allegati, della Relazione Tecnica e della Dichiarazione di Offerta Economica con relativi allegati. E' facoltà della Stazione appaltante eseguire in ogni momento, anche senza preavviso per il tramite di propri incaricati, controlli e verifiche al fine di accertare che



le forniture relative ai beni e servizi oggetto del contratto avvengano nel rispetto della corretta esecuzione dei lavori. In ogni caso, almeno con cadenza trimestrale verrà redatto un documento di corretta esecuzione dei lavori riportante per ogni oggetto di fornitura:

- a) Le attività svolte con evidenza della tempistica in relazione alla pianificazione;
- b) Gli interventi di manutenzione svolti nel periodo con evidenza dei tempi di risoluzione;
- c) Gli interventi di assistenza svolti nel periodo con evidenza dell'accettazione dell'utente finale.

2. Per ciò che riguarda gli oggetti di fornitura che presuppongono la fornitura di beni oppure la realizzazione di un progetto, verrà redatto un collaudo formale in contraddittorio in cui siano riportati almeno:

- a) nel caso di fornitura di beni, il Documento Di Trasporto;
- b) nel caso di progetti, la documentazione tecnica prevista nella Relazione Tecnica della RTI.

ART. 12 Penali

1. Tempi di intervento sulla richiesta - Per problemi bloccanti il tempo di intervento dovrà essere ottenuto ogni mese il 95% dei casi ed altrettanto per il tempo di ripristino. La rilevazione viene fatta sul totale dei casi in un mese; per ogni punto al di sotto di tale percentuale l'Azienda si riserva il diritto di applicare una penale pari al 0,5% per ogni punto in meno del livello indicato, del canone di assistenza e manutenzione relativo al software sanitario complessivamente o del software amministrativo complessivamente a seconda di dove si sia verificato il problema. Gli altri livelli sopra indicati dovranno essere ottenuti ogni mese nel 80% dei casi applicando per la penale, le medesime regole del caso precedente.

2. Tempo di produzione della soluzione definitiva sulla release corrente (modifica sulla versione) - Per gravità Bloccante, per ogni punto al di sotto del livello indicato, l'Azienda si riserva il diritto di chiedere una penale pari al 3% del canone di manutenzione del relativo software.

3. In ogni caso, come previsto dall'art.145 del D.P.R.207 del 2010, l'ammontare complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale.



4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla Società capogruppo-mandataria per iscritto; la Società stessa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo che potrà avvenire anche con sottrazione sull'importo dovuto alla singola Società interessata, non esonera in nessun caso la stessa e/o il Fornitore all'adempimento dell'obbligazione per la quale la Società stessa si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Il Fornitore provvederà ad estendere i termini di validità della cauzione definitiva nr. n. 2136901 del 04 agosto 2016, sottoscritta presso (COFACE) Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Agenzia di Roma I – C.A.P.00192 via Boezio,14, che scadrà con le ore 24 del giorno 04.10.2021, nel senso di posticipare la sua data di scadenza alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

ART.14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Azienda in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Azienda e dei terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e per l'intera durata dello stesso. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno le Società costituenti il R.T.I. possano arrecare loro nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Il Fornitore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata del rapporto contrattuale.

4. Il Fornitore si impegna a trasmettere la relativa polizza assicurativa che dovrà produrre i suoi effetti, per tutte le società costituenti il R.T.I., sino alle ore 24 del 31.12.2021.



ART. 15

Possibilità della riduzione della prestazione

L'Azienda, in considerazione degli imminenti processi di centralizzazione regionale e ministeriale dei sistemi informatici, durante l'intero arco contrattuale, potrà chiedere con 30 giorni di preavviso l'interruzione di parte dei servizi oggetto di tale centralizzazione senza riconoscere alcun onere alla ditta fornitrice se non quanto erogato sino alla data dell'interruzione.

ART. 16

Cessione del contratto

1. E' fatto divieto assoluto alla Società di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. La cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (art.69 e 70 R.D. 2440/1923), è subordinata alla notifica all'Azienda ed all'adozione di specifico atto recettizio.

3. Nella fattispecie si applica l'art.117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

ART. 17

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- INVENTARIO FISICO DEI CESPITI AZIENDALI (§3.1.6.2 Relazione Tecnica) alla società GFX S.r.l., con sede in Roma, via G.F. Ingrassia,15;
- SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA – TECNICO APPLICATIVO AREA DWH (§4.3.2.7 Relazione Tecnica) alla società TECHOVER S.r.l. a Socio Unico con sede in Roma, viale Bruno Buozzi,59;

2. Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.


6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

ART. 18

Trattamento dei dati personali ed obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il trattamento dei dati personali forniti dalle Società costituenti il R.T.I. è svolto esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento di questo rapporto contrattuale.

2. Le notizie ed i dati relativi all'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, comunque venuti a conoscenza del Fornitore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Fornitore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione della stessa Azienda.

3. Il Fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, a:



- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs.n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.



4. Il titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata ed il Fornitore assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento, per la quale sarà predisposto formale incarico ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i.

ART. 19 **Norme anticorruzione**

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.) e dichiara di aver preso visione del "codice etico-comportamentale" dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 63/DGff del 31/01/2014, disponibile sul portale internet istituzionale aziendale seguendo il collegamento ipertestuale Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.

ART. 20 **Risoluzione del contratto**

I. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mandataria con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, sia per le Società costituenti il R.T.I. sia per le Società per cui lo stesso Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ha avuto l'autorizzazione al subappalto;
- c) grave e/o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del Capitolato Speciale, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, non eliminati a seguito di diffida formale;
- d) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore del servizio constatata regolarmente;
- e) sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- f) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- h) sopravvenuta incapacità giuridica di una delle Società costituenti il R.T.I.;
- i) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- j) mancata o non sufficiente copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto, ai sensi dell'art.14 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda;
- l) mancata rispondenza tra i prodotti e prestazioni forniti ed i prodotti e le prestazioni offerti in sede di Dichiarazione di Offerta Economica;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art.13 "Cauzione definitiva";
- n) nei casi previsti dall'art.10 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- o) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva di una delle Società costituenti il R.T.I. negativo per

le Or

due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

p) casi esplicitamente previsti nel capitolato

q) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 21

Clausola CONSIP, Centrali di Committenza o altre Convenzioni della Pubblica Amministrazione

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata si riserva di sospendere, recedere dal presente contratto in tutto o in parte in caso di aggiudicazione da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio o altre centrali di committenza nazionali di soluzioni centralizzate a favore di AA.SS.LL. e AA.OO. e/o per cause sopraggiunte ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. In tale evenienza il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture o delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 22

Recesso

1. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mandataria con lettera raccomandata a/r.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorra giusta causa al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

- i. qualora sia stato depositato contro una delle Società costituenti il R.T.I. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- ii. qualora una delle Società costituenti il R.T.I. perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il R.T.I. medesimo;
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico di una delle Società costituenti il R.T.I. siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- v. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mandataria con lettera raccomandata a/r.



4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

5. In caso di recesso dell'Azienda, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

ART. 23

Responsabile del Procedimento, Referente Aziendale di Progetto e Direttori dell'Esecuzione

1. Con la stipula del presente contratto l'Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ha nominato l'ing. GIUSEPPE REPOLE, attuale dirigente la U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che svolgerà anche il ruolo di Referente Aziendale di Progetto, con tutte le prerogative ed i compiti così come previsto dal capitolato tecnico.

2. Sono nominati quali Direttore dell'Esecuzione i signori GIANCARLO CARBONE, MICHELE MICHELI, GAETANO BIAFORA, in organico presso U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010, così come disposto con deliberazione n.1062/DG del 27.12.2016.

ART. 24

Capo progetto

1. Il Fornitore indica la persona dell'ingegnere MARIO D'ORAZIO, quale Capo progetto incaricato del coordinamento delle fasi progettuali e referente nei confronti dell'Azienda e del Coordinatore di progetto.

2. Al Capo progetto sarà attribuita la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi di realizzazione, di esecuzione, di conduzione, di manutenzione, di formazione, di collaudo e gestione nel rispetto del contratto e di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e



comunitari vigenti, o che siano emanati in corso d'opera per lo specifico appalto di cui trattasi.

3. Ruolo del Capo progetto sarà anche quello di organizzare e seguire direttamente le fasi attuative del progetto e della sua gestione, e di redigere le relazioni periodiche sull'andamento delle forniture e dei servizi resi, nonché quello di affrontare e risolvere, con il Coordinatore di progetto dell'Azienda, tutte le problematiche di funzionamento e attuazione.

4. E' facoltà dell'Azienda chiedere in qualunque momento la sostituzione del capo progetto.

Art. 25

Team di progetto

1. Il Fornitore deve disporre un team di persone addetto all'avviamento e alla conduzione del servizio di cui dovrà esplicitare il curriculum, attribuendo il ruolo e la mansione secondo l'organizzazione di gruppo che intende realizzare per il servizio proposto nella Relazione Progetto Tecnico.

2. E' facoltà dell'Azienda chiedere in qualunque momento la sostituzione di uno o più componenti del team di progetto.

3. Le tariffe riportate nella Dichiarazione di Offerta Economica sono di riferimento per tutta la durata dell'appalto e non potranno essere superiori alle tariffe riconosciute dalla LAit S.P.A. per figure professionali analoghe.

Art. 26

Commissione permanente

I. L'Azienda istituirà un servizio denominato Commissione di Monitoraggio dell'appalto. Il servizio dovrà essere composto consulenti esperti che dovranno lavorare nei seguenti ambiti:

- i. Supporto alle attività delle strutture aziendali che gestiscono procedure di gare d'appalto.
- ii. Supporto alla predisposizione di procedure de gara, in particolare:
 - a. Analisi della domanda
 - b. Analisi del mercato
 - c. Predisposizione della documentazione di gara tecnica ed amministrativa



- d. Supporto nell'utilizzo del Sistema Dinamico di Acquisizione e del MEPA di Consip;
 - iii. Supporto alle attività predisposizione di nuovi template di gara aggiornati sulla base degli aggiornamenti e modifiche normative.
 - iv. Supporto alle attività di formazione del personale nelle tematiche inerenti le procedure di acquisto di beni e servizi.
2. L'Azienda, in sede di capitolato di gara, per il servizio denominato Commissione di Monitoraggio dell'appalto ha stimato un impegno economico pari a euro 150.000,00, iva esclusa, risorse finanziarie interamente messe a disposizione dal Fornitore.
3. L'Azienda, richiederà una o più offerte dettagliate al Fornitore che verranno approvate solo a seguito di un indagine di mercato volta a stabilire la congruità della fornitura proposta dal Fornitore; tale indagine di analisi di mercato si baserà sui prezzi analoghi delle convezioni Consip in vigore.
4. Il servizio verrà fatturato, analogamente al servizio di assistenza degli oggetti di fornitura, in base al documento di corretta esecuzione dei lavori.

Art. 27

Aggiornamento tecnologico, brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Azienda sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al contratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
3. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore esonererà e terrà



indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda.

ART. 28
Clausole di rimando

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento agli atti di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

ART. 29
Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via amichevole saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Atto redatto da me, nella sede legale dell'Azienda, Maria Rita Corsetti, quale Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, su numero 32 facciate per intero, più numero 33 righe della facciata a video più gli allegati (numero 01 facciate), composto complessivamente da numero 34 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono alla mia presenza con firma autografa, e da me appresso, quale Ufficiale Rogante, con firma digitale, ai sensi dell'art.25, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

Per la Società il Procuratore (Antonio Delli Gatti)

L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)

Il sottoscritto Antonio Delli Gatti in qualità di Procuratore Legale delegato dalla Società alla firma del presente contratto, dichiara di avere


perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Oggetto**, Articolo 3 **Quadro normativo**, Articolo 4 **Documentazione allegata**, Articolo 5 **Oneri fiscali e spese contrattuali**, Articolo 6 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**, Articolo 7 **Tempi e modalità di espletamento del servizio**, Articolo 8 **Controllo quali/quantitativo**, Articolo 9 **Fatturazione e pagamenti**, Articolo 10 **Tracciabilità dei flussi finanziari**, Articolo 11 **Modalità di verifiche di buona esecuzione e collaudo**, Articolo 12 **Penali**, Articolo 13 **Cauzione definitiva**, Articolo 14 **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**, Articolo 15 **Possibilità di riduzione della prestazione**, Articolo 16 **Cessione del contratto**, Articolo 17 **Subappalto**, Articolo 18 **Trattamento dei dati personali ed obbligo di riservatezza**, Articolo 19 **Norme anticorruzione**, Articolo 20 **Risoluzione del contratto**, Articolo 21 **Clausola CONSIP, Centrali di Committenza o altre Convenzioni della Pubblica Amministrazione**, Articolo 22 **Recesso**, Articolo 23 **Responsabile del Procedimento, Referente Aziendale di Progetto e Direttori dell'Esecuzione**, Articolo 24 **Capo progetto**, Articolo 25 **Team di progetto**, Articolo 26 **Commissione Permanente**, Articolo 27 **Aggiornamento tecnologico, brevetti industriali e diritti d'autore**, Articolo 28 **Clausole di rimando**, Articolo 29 **Foro competente**.

Per la Società il Procuratore (Antonio Delli Gatti)



L'Ufficiale Rogante (Maria Rita Corsetti)





Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE REPOLE
Firmato il 15/12/2016 10:40
Seriale Certificato: 443305
Valido dal 28/07/2016 al 28/07/2019
TI Trust Technologies CA

ALLEGATO "A"



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



REGIONE
LAZIO

U.O.S.D. Sviluppo e Gestione Incremento delle Tecnologie Informatiche

Prot. n° 34881/2016 Roma, 15.12.2016

All'Ufficiale Rogante

Sede

**Oggetto: Contratto per il rifacimento del sistema informatico aziendale integrato per la gestione del governo clinico e amministrativo, completo dei servizi di assistenza tecnica per la durata di anni cinque al R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (capogruppo – mandataria) – N.&C. S.r.l. (mandante).
GIG: 6280670CD5.**

Si rappresenta la necessità di procedere con urgenza alla stipula del contratto come in oggetto, atteso quanto disposto dall'art.92, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

Distinti saluti

Il R.U.P.
Ing. Giuseppe Repole